



Ministero del Lavoro della Salute
e delle Politiche Sociali

**DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO --
DIVISIONE VII**

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 17 Dicembre 2008 si sono incontrati in Roma, presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, alla presenza del Dirigente la Divisione VII della Direzione Generale della Tutela delle condizioni di lavoro, Dr. Francesco Cipriani, la società Gabetti Property Solutions S.p.A., rappresentata dai Sigg. Pietro Largo e Alessandro Montanari e le Segreterie Nazionali della Filcams-Cgil, rappresentata dalla Sig.ra Sabina Bigazzi, Fisascat-Cisl, rappresentata dalla Sig.ra Daniela Rondinelli su delega del segretario nazionale Pietro Giordano, e UilTucs-Uil, rappresentata dal Sig. Gabriele Fiorino, assistite dalle segreterie territoriali Filcams di Roma rappresentata dal sig. Fabrizio Tola, di Napoli, rappresentata dalla signora Maddalena Carnevale, di Milano, rappresentata dal signor Federico Antonelli e di Torino, rappresentata dal signor Luca Sanna, Fisascat Milano, rappresentata dal signor Giuseppe Foti, UilTucs di Milano, rappresentata dal signor Roberto Pennati, di Torino, rappresentata dal signor Francesco Di Martino, di Roma, rappresentata dal signor Marcello Gregorio e da alcuni rappresentanti di R.S.A. aziendali.

PREMESSO CHE

1. In data 1° Ottobre 2008, la società Gabetti Property Solutions S.p.A. ha avviato una procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24 L.223/91 e art. 1 d.lgs. 151/97 per n.39 unità strutturalmente eccedenti rispetto alle mutate esigenze produttive ed organizzative;
2. In occasione degli incontri tenutisi il 14, 21, e 31 Ottobre, 14 e 20 Novembre o 1° Dicembre, in sede sindacale, nonché in data 12 Dicembre in sede ministeriale, l'Azienda ha approfonditamente illustrato le motivazioni che hanno determinato la situazione di esubero del personale e le ragioni per le quali non si rendeva possibile adottare misure alternative alla risoluzione dei contratti di lavoro;
3. Le OO.SS., nel prendere atto di quanto illustrato dalla società, hanno fortemente richiesto che venisse intrapresa ogni iniziativa idonea sia a ridurre il numero delle unità eccedenti sia a determinare misure atte a contenere l'impatto sociale dei licenziamenti in parola;
4. In questo senso, l'Azienda ha proceduto a verificare, confrontandosi con le OO.SS., ogni possibilità di ricollocazione nell'ambito delle società controllate e partecipate, a vario titolo, da Gabetti Property Solutions S.p.A. nonché soluzioni organizzative che potessero evitare il ricorso alle annunciate terziarizzazioni di attività e/o servizi;
5. L'Azienda ha inoltre accolto n. 6 richieste di trasformazione dei rapporti di lavoro a part-time;

[Handwritten initials]

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Vertical handwritten signature]

6. Le suddette verifiche, i passaggi a part-time e le dimissioni intervenute alla data odierna hanno consentito di ridurre a 29 il numero delle unità eccedenti per le quali permane la necessità di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro;
7. Nei precedenti incontri e, da ultimo, nell'odierna riunione, le OO.SS. hanno sottolineato la necessità di prevedere interventi di incentivazione che contribuiscano a ridurre le conseguenze dei licenziamenti;
8. è stato regolarmente esperito l'esame congiunto ex art.4 L.223/91 e la procedura di licenziamento collettivo di cui in premessa si è conclusa in data odierna con il presente accordo;

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI HANNO CONVENUTO CHE

1. L'Azienda procederà al licenziamento di un numero massimo di 29 dipendenti eccedenti con effetto 31.12.2008, ultimo giorno di lavoro;
2. per l'individuazione dei lavoratori da licenziare, l'Azienda adotterà sequenzialmente i seguenti criteri:

- volontarietà nell'ambito dei profili professionali indicati nella comunicazione 1.10.2008 indicata in premessa;
- volontarietà nell'ambito di mansioni equivalenti rispetto ai profili dichiarati in esubero con riferimento alle aree tecnico-organizzative Contabilità Clienti, Contabilità Fornitori, Contabilità Generale e Bilancio;
- qualora, a seguito dell'applicazione dei criteri che precedono residuino ulteriori esuberanti nell'ambito delle aree tecnico-organizzative sopra indicate ed in tutte quelle nelle quali è stata dichiarata la presenza di esuberanti, si applicheranno i criteri ex art.5 L.223/91 in concorso fra loro.

Le eventuali manifestazioni di volontarietà dovranno essere formulate, entro e non oltre il 24.12.2008, via posta elettronica all'indirizzo direzionehr@gabetti.it oppure mediante comunicazione indirizzata a Gabetti Property Solutions S.p.A. - Dr. Alessandro Montanari - Direzione Risorse Umane e Organizzazione da consegnarsi personalmente a quest'ultimo o da inviare via fax al n.02-7755325;

3. Al personale licenziato secondo i criteri di cui al punto 2 che precede saranno riconosciuti, a titolo di incentivazione all'esodo, gli importi lordi determinati secondo la seguente tabella:

Anni di anzianità compiuti alla data del 31.12.08	N° mensilità
Da 0 a 5	6
Da 5 + 1g. a 10	9
Da 10 + 1g. a 15	12
Da 15 + 1g. a 20	15
Più di 20	18

Si precisa che:

- o per mensilità si intende un importo lordo pari alla retribuzione lorda del mese di Dicembre 2008 rilevabile dal cedolino stipendiale di ciascun dipendente moltiplicato per 14 e diviso 12;
- o per anzianità si intende quella rilevabile dalla lettera di prima assunzione;

M. Volante

Stano
Libiana

AP
AS
AS

10

Giulio
Roberto

HEL

[Vertical signature]

4. il personale licenziato, secondo i criteri di cui al punto 2 che precede, che intenda aderire al Piano di Incentivazione di cui al punto 3 che precede, dovrà manifestare, entro o non oltre il 28.02.2009, mediante comunicazione da inoltrare via posta elettronica all'indirizzo direzionehr@gabetti.it oppure da indirizzare a Gabetti Property Solutions S.p.A. - Dr. Alessandro Montanari - Direzione Risorse Umane e Organizzazione da consegnarsi personalmente a quest'ultimo o da inviare via fax al n.02-7755325, la propria intenzione di aderire al suddetto Piano di Incentivazione;
5. l'Azienda procederà al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso in data 31 Gennaio 2009 ed alla liquidazione del T.F.R. e delle altre competenze di fine rapporto in data 28 Febbraio 2009;

6. gli importi di cui al punto 3 che precede saranno erogati esclusivamente a fronte della sottoscrizione, da parte del dipendente interessato, di un verbale di accordo in sede sindacale ovvero innanzi alla Commissione di Conciliazione che preveda la rinuncia ad ogni pretesa, domanda o azione dedotta c/o deducibile derivante dall'intercorso rapporto di lavoro e sua cessazione.

Le erogazioni di cui al punto 4 che precede saranno effettuate con la seguente modalità:

25% il 31.3.2009

25% il 30.4.2009

50% il 31.5.2009

Si precisa che le rinunzie previste dalle transazioni sopra citate avranno effetto solo successivamente al saldo, al 31.5.2009, degli importi riconosciuti a titolo di incentivazione;

7. ferma restando l'incentivazione di cui al punto 3 che precede e a condizione che gli interessati sottoscrivano il verbale di accordo con i contenuti e le rinunzie di cui al punto 6 che precede, per i soli dipendenti licenziati che avrebbero maturato i requisiti contributivi per il pensionamento di anzianità entro il 31.12.2012 e che manifestino entro il 28.02.2009 la volontà di effettuare la prosecuzione volontaria dei versamenti INPS fino a maturazione dei suddetti requisiti, l'Azienda procederà ad effettuare direttamente detti versamenti per un periodo non superiore alle 156 settimane, a fronte della presentazione, da parte degli interessati, degli appositi bollettini;

8. l'Azienda, per i contratti a tempo determinato che saranno risolti con efficacia al 31.12.2008, procederà al pagamento delle competenze contrattualmente spettanti sino a scadenza naturale del contratto;

9. l'Azienda assume l'impegno di presentare tempestivamente, non appena applicabile, la normativa in materia di ammortizzatori sociali in deroga ed in base ai contenuti della stessa, apposita istanza agli uffici ministeriali competenti per accedere all'istituto della mobilità in deroga e si impegna da subito a contattare le Regioni interessate per addivenire alla stesura dei protocolli di politica attiva del lavoro necessari a tal fine;

10. fermo restando che l'Azienda procederà al licenziamento delle lavoratrici in esubero che si trovassero in astensione per maternità con efficacia rinviata al termine del periodo di tutela previsto dalla normativa vigente, le lavoratrici licenziate potranno, entro 60 giorni dal termine del periodo di astensione obbligatoria, manifestare all'Azienda la volontà di avvalersi del periodo di astensione facoltativa. In tal caso, il licenziamento avrà efficacia dal termine di detto periodo;

M. Zucchi

*Stefano Sartori
Tiziana Olivieri*

*PT: [signature]
[signature] [signature]
[signature] [signature]*

*[signature]
[signature]
[signature]
[signature]*

L'efficacia del licenziamento sarà altresì sospesa fino al termine dei periodi tutelati dalle normative vigenti anche in riferimento ad altre tipologie di aspettativa obbligatoria.

11. L'Azienda estenderà a 12 mesi, e quindi fino al 31.12.2009, il diritto di precedenza di cui all'art.15, c.6, L. del 29.4.1949 n.264 come modificato dall'art.6, c.4, del D.Lgs. 19.12.2002, n.297, relativamente ad eventuali assunzioni per i medesimi profili dichiarati in esubero;

12. Le parti, con la sottoscrizione del presente accordo, si danno reciprocamente atto di avere esperito ed esaurito in data odierna con esito positivo la procedura di cui agli artt. 4 e 24 L. n. 223/91 e che, in particolare la Società ha esattamente adempiuto a tutti gli obblighi di comunicazione, informazione e consultazione di cui alla Legge n. 223/91.

Letto, confermato e sottoscritto.














